TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 128

Vendita di prodotti allo stato estero ai viaggiatori in uscita dallo Stato

Le amministrazioni, gli enti e le imprese esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade ed autostrade possono essere autorizzati ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in prossimita' dei transiti internazionali stradali ed autostradali, speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero delle finanze, che stabilisce di volta in volta le modalita' di gestione dello spaccio; il rilascio e' subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	III — Movimento delle merci da e per l'estero
Capo	III — Altre disposizioni concernenti l'entrata e l'uscita delle merci
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-128-vendita-di-prodotti-allo-stato-estero-ai-viaggiatori-in-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

uscita-dallo/versione/0